



COMUNE DI CHIETI

ORDINANZA n. 4

Prot. n. 37790

Chieti , 18 luglio 2015

Oggetto: Incendio sviluppatosi in località Colle Marcone in data 27 e 28 giugno - Risultanze indagine svolte dalla ASL – Provvedimenti

II SINDACO

visto l'incendio sviluppatosi in località Colle Marcone nei giorni 27 e 28 giugno;
richiamata la propria precedente ordinanza n.33849 del 28.06.2015 con cui venivano dettate misure precauzionali per la tutela della salute;
vista la relazione dei Vigili del fuoco in data 2 luglio 2015 ed inerente lo spegnimento totale di tutti i focolai d'incendio;
viste le indagini tossicologiche e sanitarie espletate dalla ASL di Chieti con la collaborazione dell'istituto zooprofilattico G. Caporale di Teramo;
vista la relazione sulle indagini svolte acquisita in atti il 17/07/2015 a mezzo posta elettronica certificata;

Rilevato che:

- sono state effettuate analisi su campioni di origine vegetale destinati a consumo umano e che sugli stessi campioni non sono state rilevate contaminazioni imputabili all'incendio;
- sono state effettuate analisi su campioni di latte ovino e caprino rilevando la conformità di tutti i campioni esaminati alle vigenti norme di tutela per il consumo umano;
- sono state effettuate analisi su 16 campioni di foraggio estesi nel raggio di 3,5 km dall'incendio rilevando per 13 campioni la conformità per l'alimentazione animale, per un campione la conformità con soglia di attenzione e per 2 di essi situazioni di non conformità

Alla luce di dette risultanze la ASL conclude:

“Alla data del 15 luglio 2015 sono stati esaminati 7 campioni di alimenti di origine vegetale destinati al consumo umano, tutti risultati conformi per diossine e PCB. Questi alimenti, pertanto, non costituiscono un pericolo per la salute pubblica e possono essere destinati al libero consumo.

Naturalmente valgono le normali buone norme igieniche relative al lavaggio dei prodotti per il consumo diretto. Le misure sanitarie imposte con le ordinanze dei sindaci di Chieti, Bucchianico e Casalincontrada, relativamente ai vegetali destinati all'alimentazione umana, sono quindi da ritenersi non più necessarie.

I livelli di contaminazione riscontrati nei 7 campioni di latte indicano, limitatamente alle aziende esaminate e alla data del prelievo, che non è avvenuto il trasferimento della contaminazione nella

catena alimentare. Si suggerisce, comunque, un successivo accertamento analitico del latte

prodotto in tali aziende al fine di verificarne, a distanza di tempo, la conformità.

Tuttavia, la contaminazione rilevata in due campioni di foraggio nell'area di campionamento impone l'integrazione delle stesse ordinanze con ulteriori provvedimenti. In particolare, all'interno dell'area delimitata da un raggio di 1 Km dal punto di incendio e nell'area delimitata dai punti 1B, 3B, 4 e 6 (Figura 4), si propone il divieto di pascolo degli animali e la distruzione del fieno e della paglia raccolti dopo l'incendio, senza alcun accertamento analitico. Nella stessa area si propone, altresì, che l'utilizzo di latte e carne delle specie ovina, caprina e bovina sia subordinato all'esito favorevole di almeno un accertamento analitico per allevamento. Per gli animali da cortile si suggerisce, nella stessa area (Figura 4) e in attesa di accertamenti analitici in campioni di uova, il mantenimento delle misure sanitarie già previste dalle ordinanze dei sindaci. Gli esiti relativi agli accertamenti proposti potranno comportare la rimodulazione del piano di campionamento con la pianificazione di ulteriori indagini."

Ritenuto, di dover intervenire nel merito, in via cautelativa e precauzionale a tutela della salute pubblica,

Ritenuti, comunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 267/2000

Per i motivi tutti di cui in premessa

ORDINA

1. ai titolari degli allevamenti classificati con codice:
- 022CH711; 022CH651; 022 CH 641; 022 CH 645; 006 CH 059; 008 CH 254 ed a tutti gli allevamenti anche ad uso familiare ricadenti in agro di Chieti all'interno dell'area indicata dalla ASL come da planimetria allegata alla presente ed a livello indicativo delimitata da :
 - a) area ricompresa nel raggio di 1 km. dal luogo dell'incendio;
 - b) area di ulteriore indagine delimitata da

Punto	Longitudin e	latitudine	indirizzo
1B	14,154325	42,320981	Via Colle Marconi 75 66011 Bucchianico
2B	14,165773	42,317993	Strada Filipone 66011 Bucchianico
3B	14,182944	42,313512	Strada Provinciale 14 – 66011 Bucchianico
4	14,172634	42,346486	Via Fonte Ricciuti 1 – 66100 Chieti
5	14,159881	42,336842	Strada S. Donato 26 – 66100 Chieti
6	14,151394	42,330405	Strada licini 22 – 66100 Chieti

il divieto di utilizzo di latte, carne e derivati di origine ovina, caprina e bovina proveniente da animali allevati nella zona sopra individuata senza un preventivo accertamento analitico favorevole per la destinazione d'uso.

2. il divieto di pascolo nella stessa area di cui sopra;
3. la distruzione da parte dei titolari o dei conduttori dei terreni ricadenti nell'area sopra indicata, del fieno e della paglia raccolti dopo il 27/6/2015 senza alcun accertamento analitico, significando che tale distruzione non potrà avvenire a mezzo della pratica dell'incendio;
4. il divieto di utilizzo da parte della popolazione delle uova e di eventuali altri prodotti di origine animale derivati da animali a stabulazione libera all'interno della già richiamata area di cui sopra.

INVITA

1. la popolazione a prestare particolare cura nel lavaggio dei prodotti vegetali derivanti dall'area già individuata con la propria precedente ordinanza prot 33849 del 28/06/2015 e destinati a consumo umano;
2. la ASL 02 Chieti-Lanciano-Vasto Dipartimento di prevenzione SIESP e Servizio veterinario di Sanità, ad intensificare i controlli di competenza sugli allevamenti di cui alla presente ordinanza ed a comunicare alla Polizia urbana del Comune di Chieti l'elenco nominativo dei titolari degli allevamenti di cui trattasi;
3. il Dirigente dell'Ufficio tecnico Comunale a voler trasmettere alla Polizia urbana di Chieti, sulla base delle visure catastali di competenza, l'elenco delle particelle e dei relativi titolari interessati dalla presente ordinanza.

DA' MANDATO

alla Polizia Locale del controllo sul rispetto della presente ordinanza ed al Dirigente dell'VIII settore del Comune cui è inserito il servizio Sanità di predisporre, di concerto con la Polizia urbana e le altre istituzioni individuate nella presente ordinanza, ogni altro ulteriore atto o intervento che dovessero rendersi necessari per la tutela della salute o per il mancato rispetto della presente ordinanza

DISPONE

che detta ordinanza venga inviata:

- ai titolari degli allevamenti e dei terreni rientranti nell'area indicata da individuarsi secondo le disposizioni di cui alla presente ordinanza;
- al Comandante della Polizia Urbana;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Chieti;
- alla Questura di Chieti;
- al Corpo Forestale dello Stato
- al Dirigente dell'VIII settore;
- al Servizio Veterinario della ASL 02 Chieti – Lanciano Vasto;
- alla Prefettura di Chieti;
- al Presidente della Provincia di Chieti
- all'ARTA sezione di Chieti;
- al Sindaco del Comune di Bucchianico;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti;
- al Presidente della Regione

DISPONE ALTRESI'

che copia di detta ordinanza sia pubblicata sul portale web del Comune di Chieti;
che copie della stessa vengano affisse nella zona interessata all'incendio ricadente nel comune di Chieti


AVVISA

che avverso la presente Ordinanza, quanti hanno interesse potranno presentare ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica ovvero, se non soggetti a notifica, dalla data di pubblicazione della copia della presente ordinanza sul sito web del Comune di Chieti.
Che avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Chieti.

DA' ATTO

che la presente ordinanza annulla e sostituisce la propria precedente ordinanza prot.33849 del 28.06.2015 che, sulla base delle richiamate conclusioni della ASL 02 Chieti-Lanciano-Vasto, risulta superata essendo venuto meno lo stato di emergenza.

IL SINDACO
Avv. Umberto Di Primio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Di Primio', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, extending to the right with a long horizontal stroke.

Mappa geografica con gli allevamenti ovini, caprini e bovini presenti nell'area delimitata da un raggio di 3,5 Km dal punto di incendio. Le aree delimitate dalle linee rosse costituiscono i settori in cui sono applicate le misure restrittive.

